

## LA MEDIAZIONE CONCILIATIVA SECONDO LA RIFORMA CARTABIA

Pierluigi Mazzamuto \*

SOMMARIO: 1. Le novità introdotte dalla riforma Cartabia in materia di mediazione familiare e di mediazione civile e commerciale – 2. Il Decreto ministeriale n. 151/2023 recante la nuova disciplina professionale del mediatore familiare – 3. Il nuovo Decreto ministeriale n. 150/2023 in materia di mediazione civile e commerciale – 4. Considerazioni conclusive.

1. – Gli istituti alternativi per la risoluzione delle controversie civili, com'è noto, hanno tardato nel nostro ordinamento a munirsi di apposite discipline legislative <sup>1</sup>.

La prima legge organica sulla mediazione conciliativa <sup>2</sup> in materia civile e

\* Professore associato di Diritto privato nell'Università degli Studi di Palermo.

<sup>1</sup> Sul punto sia consentito il rinvio ai miei precedenti contributi in materia: P. Mazzamuto, *Note in tema di mediazione e conciliazione*, in questa *Rivista*, Vol. IX, 2011, 487 ss.; Id., *La mediazione conciliativa dopo la sentenza n. 272/2012 della Corte costituzionale*, in questa *Rivista*, Vol. X, 2012, 529 ss.; Id., *Mediazione familiare e affidamento condiviso*, in questa *Rivista*, Vol. XI, 2013, 109 ss.; Id., *La mediazione nella tutela della famiglia*, Torino, 2013, *passim*; Id., *La nuova mediazione civile e commerciale delegata nella tutela della famiglia*, in *Il Foro Italiano*, aprile 2014, I, 1322 ss.; Id. (a cura di), *Mediazione familiare e diritto del minore alla bigenitorialità. Verso una riforma dell'affidamento condiviso*, Torino, 2019, 1 ss.; Id., *Rapporti fra mediazione familiare e CTU*, in M. Maglietta e A. Maniaci (a cura di), *C.T.U. nei procedimenti in materia di famiglia e minori. Esperienze, criticità dei quesiti peritali e proposte operative*, Pisa, 2022, 99 ss.

<sup>2</sup> Com'è noto, la necessità sempre più urgente di deflazionare e smaltire l'arretrato del contenzioso giudiziario civile e l'insufficienza (e talora inefficienza) della conciliazione giudiziale a tal uopo (a causa dello svolgimento dell'attività di conciliatore da parte del giudice della stessa controversia, della frequente mancanza di collaborazione da parte di avvocati poco interessati a conciliare ma soprattutto dell'ingente mole di controversie pendenti dinanzi ai giudici civili che rende loro ancor più difficoltoso l'approfondimento di tutti gli aspetti delle controversie utili per tentare la conciliazione) hanno spinto il legislatore italiano verso forme stragiudiziali di conciliazione (di cui sono esempi i tentativi obbligatori di conciliazione, la conciliazione amministrata davanti a enti pubblici e privati e la conciliazione delegata dal giudice).

La conciliazione stragiudiziale, in Italia, ha assunto una crescente rilevanza solo a partire dagli anni '90, grazie dapprima alla Legge 580/1993 sul riordinamento delle Camere di commercio, in-



commerciale è stata, infatti, approvata soltanto nel 2010 con il Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in attuazione della Direttiva UE n. 52/2008 mentre la “cenerentola” – ma non certo in ordine di importanza – di tale processo riformatore è rappresentata dalla mediazione familiare la quale, dopo un primo scarso riferimento nell’art. 155 *sexies* c.c. (Poteri del giudice e ascolto del minore) <sup>3</sup> inserito dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54, in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli e un successivo riconoscimento ad opera della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, in materia di

dustria, artigianato e agricoltura, che ha previsto per le stesse la possibilità di promuovere, singolarmente o in forma associata, la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori o utenti, e, successivamente, alla Legge 281/1998 sulla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, che nel legittimare le associazioni dei consumatori ad agire in via inibitoria per la tutela dei loro interessi collettivi ha previsto la facoltà per le stesse di risolvere la controversia in via conciliativa presso le commissioni arbitrali e conciliative territorialmente competenti, istituite presso le camere di commercio, con la previsione che il verbale di conciliazione, affinché costituisca a tutti gli effetti titolo esecutivo, fosse omologato dal pretore.

Tuttavia, dopo alcuni ulteriori (ma pur sempre frammentati) interventi legislativi in tale direzione – tra i quali vanno senz’altro menzionati quelli riguardanti le conciliazioni obbligatorie in materia di energia, reti e ambiente (di cui alla L. 481/95), le conciliazioni obbligatorie in materia di telecomunicazioni (di cui alla L. 249/97), la conciliazione societaria (di cui al D.lgs. 5/2003) e, ancor prima, le conciliazioni in sede stragiudiziale in materia di lavoro – la prima disciplina organica della mediazione conciliativa si è avuta solo a seguito della Direttiva UE n. 52/2008 sulla risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali transfrontaliere (preceduta a sua volta dalla Prima Raccomandazione della Commissione europea, adottata il 30 marzo 1998, dalla Seconda Raccomandazione, adottata il 4 aprile 2001, dal Libro verde del 2002 sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili e commerciali e dal Codice di condotta per conciliatori del 2004; cfr. G. Alpa e R. Danovi (a cura di), *La Risoluzione stragiudiziale delle controversie e il ruolo dell’avvocatura*, Milano, Giuffrè, 2004, 297 ss. e R. Danovi, *Le ADR e le iniziative dell’Unione europea*, in *Giur. it.*, 1997, IV, 326 ss.), che ha obbligato l’Italia, in quanto Paese membro dell’Unione europea, a dotarsi di una propria disciplina sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale, introdotta quindi con il D.lgs. 28/2010 e il relativo decreto attuativo, D.m. 180/2010 (regolamento concernente l’iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi).

In seguito, la Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2012 ha dichiarato l’incostituzionalità per eccesso di delega delle norme che hanno introdotto la mediazione come condizione di procedibilità del giudizio (cfr. P. Mazzamuto, *La mediazione conciliativa dopo la sentenza n.*

professioni non organizzate in ordini o collegi, soltanto oggi è divenuta oggetto di una più congrua disciplina, introdotta dalla riforma Cartabia del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, di cui al Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149<sup>4</sup> e ai successivi regolamenti attuativi<sup>5</sup>.

Oggetto di tale (più) ampia riforma sono per l'appunto (anche) le c.d. *Alternative Dispute Resolutions (ADR)*<sup>6</sup>, ormai non più considerate come

---

272/2012 della Corte costituzionale, cit., 529 ss.), costringendo il legislatore a intervenire nuovamente con il D.l. 69/2013 (c.d. "decreto del Fare") che ha reintrodotto la mediazione obbligatoria nelle materie previste dall'art. 5, comma 1, D.lgs. 28/2010.

<sup>3</sup> Articolo in seguito abrogato dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in materia di filiazione che lo ha trasfuso con modifiche nell'art. 337 *octies* c.c., da ultimo abrogato ad opera del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (riforma Cartabia del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie) che ha introdotto l'art. 473 *bis*.10 c.p.c. (Mediazione familiare) all'interno del Capo I del nuovo Titolo IV *bis* (Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie) del Libro II del Codice di procedura civile.

<sup>4</sup> Recante attuazione della Legge 26 novembre 2021, n. 206, di "delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".

<sup>5</sup> Tra questi, in particolare, il Decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-*decies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e il Decreto ministeriale 27 ottobre 2023, n. 151 (Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare).

<sup>6</sup> L'origine dell'interesse – oggi sempre crescente – a livello internazionale nei riguardi degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie viene solitamente ricondotto al dibattito, sviluppatosi negli Stati Uniti intorno alla metà degli anni '70, in merito all'opportunità di trattare talune categorie di controversie al di fuori delle corti giudiziarie, dibattito che ha portato infine all'approvazione dell'*Alternative Dispute Resolution Act* del 1998: cfr. J. Resnik, *Risoluzione alternativa delle controversie e processo: uno sguardo alla situazione nordamericana*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1997, 699 ss.

L'ampia diffusione e il ricorso sistematico agli strumenti conciliativi negli Stati Uniti a partire

strumenti alternativi bensì complementari alla giurisdizione <sup>7</sup>, con modifiche di rilievo che interessano:

- gli incentivi fiscali alla mediazione conciliativa;
- l'ampliamento dell'area della c.d. "mediazione obbligatoria" alle controversie civili e commerciali che investono rapporti di durata;
- la mediazione demandata dal giudice e la formazione e l'aggiornamento dei magistrati in materia di mediazione;
- la formazione dei mediatori;
- gli organismi di mediazione e i loro responsabili;
- la negoziazione assistita e l'arbitrato <sup>8</sup>.

dagli anni '70, poi in Australia e Regno Unito dagli anni '80 e, infine, nei paesi europei dagli anni '90 (prima in Olanda e Francia e poi negli altri ordinamenti di *civil law*), si fonda su un equilibrio tra *ADR* come materia di studio e formazione, come attività professionale e come obbligo previsto *ex lege* per determinate controversie, secondo una prassi internazionale ormai consolidata.

L'Italia, come si è detto, ha iniziato in ritardo sotto la spinta dell'Unione europea (a sua volta stimolata dai risultati positivi conseguiti dal Regno Unito), puntando su una disciplina legale della mediazione che ne prevede l'obbligatorietà in diverse materie (indicate nell'art. 5 D.lgs. 28/2010), istituendo un registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia e prevedendo incentivi economici e fiscali maggiori rispetto a una conciliazione "di diritto comune" (basata esclusivamente sulla volontà delle parti di richiedere l'intervento di un terzo neutrale, prima di iniziare o di proseguire una lite in tribunale o in arbitrato, e nella quale gli effetti dell'accordo di conciliazione e i rapporti che regolano tutte le parti coinvolte siano disciplinati dalle norme di diritto comune).

<sup>7</sup> Cfr. per tutti F. Danovi e F. Ferraris (a cura di), *ADR. Una giustizia complementare*, Milano, 2018, *passim* e Id., *La cultura della mediazione e la mediazione come cultura*, Milano, 2013, 8 ss. (spec. 11-13) e, da ultimo, M. Marinaro, *L'evoluzione della mediazione nel percorso della riforma della giustizia civile*, in T. Rosania (a cura di), *Mediazione 3.0 e Negoziazione assistita 2.0*, Torino, 2024, 1 ss. (spec. 12 ss).

<sup>8</sup> La negoziazione assistita da avvocati – disciplinata dal D.l. 132/2014, recante "misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", conv. in L. 162/2014 – è stata rafforzata dalla riforma Cartabia, che ne ha esteso l'esperibilità alle controversie di lavoro, alla possibilità di riconoscere un assegno di divorzio in unica soluzione, alla soluzione consensuale tra genitori per la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio nonché delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate, oltre che per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti. A ciò si aggiunge l'importante previsione di una istruttoria stragiudiziale, me-

In particolare, il 28 febbraio 2023 sono entrate in vigore le principali novità della riforma Cartabia in materia di mediazione familiare e di mediazione civile e commerciale <sup>9</sup>.

Con riferimento alla prima, va premesso che l'art. 3, comma 33, D.lgs. 149/2022, in attuazione dell'art. 1, comma 23, lett. a, L. 206/2021, ha introdotto il nuovo Titolo IV *bis* del Libro II del Codice di procedura civile, volto a disciplinare un nuovo rito unificato per le controversie in materia di persone, minorenni e famiglie <sup>10</sup>.

Il nuovo Titolo IV *bis* è suddiviso in quattro capi:

- il Capo I (Disposizioni generali) delimita l'ambito applicativo <sup>11</sup> del

dianche l'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente, con finalità ed effetti propri della confessione stragiudiziale, innovazione importante anche ai fini dell'eventuale giudizio introdotto in caso di insuccesso della negoziazione assistita e che contribuisce a realizzare una forma di giustizia complementare realizzata attraverso l'apporto costruttivo degli avvocati.

Anche per l'arbitrato – riconosciuto ormai come uno strumento con valenza “giurisdizionale” alternativo al processo ordinario di cognizione – in attuazione dei principi contenuti nella legge delega viene rafforzato il principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri e attribuito agli stessi, in presenza di una sottostante volontà delle parti in tal senso, il potere di emanare provvedimenti cautelari, colmando una lacuna del nostro sistema.

Tali forme di giustizia complementare apporteranno un vantaggio diretto e immediato ai consociati e l'ulteriore apprezzabile effetto indiretto di alleggerimento del ricorso alla giurisdizione ordinaria (in questi termini si esprime la *Relazione* al D.lgs. 149/2022).

<sup>9</sup> L'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha modificato la disciplina transitoria della riforma Cartabia, anticipando al 28 febbraio 2023 (salvo dove diversamente disposto) l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia civile (originariamente fissata al 30 giugno 2023), le quali si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

<sup>10</sup> Cfr. B. de Filippis, *Il nuovo diritto di famiglia dopo la riforma Cartabia*, Milano, 2023, 30 ss.

<sup>11</sup> Art. 473 *bis* c.p.c. (Ambito di applicazione): “Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo”.

- nuovo rito unificato e disciplina l'ascolto del minore <sup>12</sup>, la figura del curatore speciale del minore <sup>13</sup> e, per l'appunto, la mediazione familiare <sup>14</sup>;
- il Capo II (Del procedimento) disciplina il nuovo rito in primo grado e in appello, ispirandosi a criteri di rapidità ed efficacia, stabilendo la competenza territoriale in base alla residenza del minore e dettando un'apposita disciplina sulla nomina di consulenti tecnici ed esperti e sull'intervento dei servizi sociali e sanitari nei procedimenti a tutela dei minori <sup>15</sup>;
  - il Capo III (Disposizioni speciali) detta la nuova disciplina sui procedi-

<sup>12</sup> Art. 473 *bis*.4 c.p.c. (Ascolto del minore): "Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.

Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.

Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario".

<sup>13</sup> Art. 473 *bis*.8 c.p.c. (Curatore speciale del minore): "Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

- a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
- b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del Codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
- d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. Si applicano gli articoli 78, 79 e 80.

Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315 *bis*, terzo comma, del Codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473 *bis*.4.

Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempimenti o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina".

menti in materia di abusi familiari e condotte di violenza domestica o di genere, separazione e divorzio, scioglimento di unioni civili, responsabilità genitoriale, interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, dichiarazione di assenza e di morte presunta, minori interdetti e inabilitati, rapporti patrimoniali tra coniugi e ordini di protezione contro gli abusi familiari <sup>16</sup>;

- il Capo IV (Dei procedimenti in camera di consiglio) contiene il nuovo art. 473 *ter* c.p.c., a norma del quale i provvedimenti privi di una

---

<sup>14</sup> Articolo 473 *bis*.10 c.p.c. (Mediazione familiare): “Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell’elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo.

Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 473 *bis*.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”.

Nella *Relazione* al D.lgs. 149/2022 si legge: “Quanto all’articolo 473-*bis*.10 c.p.c. si osserva quanto segue. La mediazione familiare, valorizzata dalla legge delega, non costituisce propriamente un istituto di risoluzione alternativa della controversia, perché la mediazione, anche quando produce un accordo, non risolve di per sé la lite, essendo sempre necessario un ulteriore momento più specificamente giuridico-formale. In particolare, con riferimento alle ipotesi in cui si tratta di provvedimenti riguardanti i figli, essa si propone come un percorso di ristrutturazione e rigenerazione della relazione tra le parti, nella difficile transizione tra la relazione affettiva e il mantenimento di quella genitoriale. È in questo quadro psicologico e comunicativo che interviene l’assistenza di un terzo professionista, il mediatore, che svolge la sua opera con strumenti che non sono puramente giuridici, in un contesto qualificato, o setting, che non faccia percepire alle parti la tensione agonistica e avversariale del processo, ma semmai rafforzi in loro la capacità comunicativa e di confronto e con essa il proposito di mettersi d’accordo. Di qui una serie di peculiarità che deve rispettare la disciplina giuridica di questo istituto, che presenta caratteristiche al contempo endoprocessuali ma anche extraprocessuali. Sotto il profilo dell’accesso alla mediazione, la stessa è configurata come una possibilità alla quale le parti devono poter ricorrere su base volontaria. A tal fine, si è preso spunto dall’esperienza di ordinamenti in cui questa pratica si è particolarmente sviluppata, prevedendo la possibilità per le parti di ricevere direttamente informazione da un mediatore circa le caratteristiche e le modalità di questo percorso. Il secondo comma della norma prevede poi che, qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 473-*bis*.22 c.p.c. per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela

apposita disciplina, ove non diversamente stabilito, sono pronunciati in camera di consiglio e immediatamente esecutivi.

Il successivo art. 4, comma 1, D.lgs. 149/2022 ha inserito nel Titolo II (Degli esperti e degli ausiliari del giudice) delle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile un nuovo Capo I *bis* (Dei mediatori familiari), composto da cinque articoli contenenti la disciplina riguardante i mediatori familiari.

In particolare, a norma dei nuovi artt. 12 *bis* e 12 *ter* disp. att. c.p.c. è istituito presso ogni tribunale un elenco di mediatori familiari, tenuto dal

---

dell'interesse morale e materiale dei figli. La norma riproduce il contenuto dell'attuale art. 337-oc-ties, secondo comma, c.c. e risponde all'idea che laddove le parti, motivate a percorrere la strada della mediazione, esprimano il loro accordo in tal senso, il giudice possa anche rinviare l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti che pure sarebbe tenuto a emanare. La disposizione mira a consentire alle parti interessate alla mediazione di verificare la possibilità di una soluzione bonaria del conflitto, evitando che il nuovo assetto che diversamente sarebbe stato determinato dal giudice possa compromettere la prosecuzione della via del dialogo”.

<sup>15</sup> Vedi i nuovi articoli da 473 *bis*.11 a 473 *bis*.39 c.p.c.

<sup>16</sup> Articoli da 473 *bis*.40 a 473 *bis*.71. In particolare, in tema di mediazione familiare, sono di rilievo le nuove disposizioni contenute nei seguenti articoli:

art. 473 *bis*.40 (Ambito di applicazione): “Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei *procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere* poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori”;

art. 473 *bis*.42 (Procedimento): “Il giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività previste dalla presente sezione anche d'ufficio e senza alcun ritardo. Al fine di accertare le condotte allegate, può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal Codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. Il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima e ne garantiscono la sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti.

Quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415 bis del codice di procedura penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare.

Quando la vittima degli abusi o delle violenze allegate è inserita in collocazione protetta, il giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la secretazione dell'indirizzo ove essa dimora.

Con il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice chiede al pubblico ministero e alle altre autorità competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Il pubblico ministero e le altre autorità competenti

presidente del tribunale e formato da un comitato da lui presieduto, composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico, il quale eserciti la propria attività nel circondario del tribunale. L'elenco è permanente e il comitato provvede alla sua revisione ogni quattro anni, verificando la sussistenza dei requisiti in capo agli iscritti o l'insorgenza di eventuali impedimenti all'esercizio dell'ufficio.

Il termine per la formazione degli elenchi di mediatori familiari è stato fis-

---

provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto.

Le parti non sono tenute a comparire personalmente all'udienza di cui all'articolo 473 bis.21. Se compaiono, il giudice si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall'invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare. Può comunque invitare le parti a rivolgersi a un mediatore o tentare la conciliazione, se nel corso del giudizio ravvisa l'insussistenza delle condotte allegate”;

art. 473 bis.43 (Mediazione familiare): “È fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415 bis del codice di procedura penale per le condotte di cui all'articolo 473 bis.40, nonché quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa.

Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze”;

art. 473 bis.47 (Competenza): “Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis.11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica”;

art. 473 bis.50 (Provvedimenti temporanei e urgenti): “Il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 473 bis.22, primo comma, indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro e può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 473 bis.39”;

art. 473 bis.51 (Procedimento su domanda congiunta): “La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473 bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte.

Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis.12,

sato al 30 giugno 2023, sicché già dal 1° luglio 2023 i giudici possono rinviare le parti a un mediatore familiare, individuato tra gli iscritti nell'elenco tenuto dal presidente del tribunale, per la gestione del conflitto in sede stragiudiziale.

A norma del nuovo art. 12 *quater* disp. att. c.p.c., gli interessati all'iscrizione nell'elenco dei mediatori familiari devono possedere i seguenti requisiti:

- iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico;
- forniti di adeguata formazione e specifica competenza in diritto di famiglia, tutela dei minori e violenza domestica e di genere;
- di condotta morale specchiata.

Il nuovo art. 12 *quinquies* disp. att. c.p.c. prevede, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, l'onere di presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dell'attestazione rilasciata dall'associazione professionale di mediatori familiari ai sensi dell'art. 7 Legge 4/2013 e di ulteriori titoli e documenti che dimostrino il possesso dei requisiti di legge.

---

primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis.13, terzo comma.

A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza. All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473 bis.12, terzo comma.

Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.

In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte”.

L'esercizio della professione di mediatore familiare è, infine, disciplinata dal nuovo art. 12 *sexies* disp. att. c.p.c., a norma del quale l'attività professionale, la formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto <sup>17</sup> del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 4/2013 in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.

In ambito civile e commerciale, la riforma Cartabia ha esteso l'obbligatorietà del tentativo preliminare di mediazione – già prevista in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medico-sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o altra pubblicità e contratti assicurativi, bancari e finanziari – anche alle controversie in materia di associazione in partecipazione, consorzio, *franchising*, opera, rete, somministrazione, subfornitura e società di persone <sup>18</sup>.

La competenza dell'organismo di mediazione stabilita dall'art. 4, comma 1, D.lgs. 28/2010, a norma del quale "la domanda di mediazione (...) è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia", è ora derogabile su accordo delle parti.

Viene inoltre recepito l'orientamento prevalente in giurisprudenza secondo cui l'onere di presentare l'istanza di mediazione, in caso di opposizione a

<sup>17</sup> Il citato Decreto ministeriale 27 ottobre 2023, n. 151.

<sup>18</sup> Trattasi di materie attinenti a rapporti di durata e/o caratterizzate da una elevata componente fiduciaria ovvero da una asimmetria delle posizioni dei contraenti, nelle quali una composizione amichevole della controversia in mediazione può certamente favorire (diversamente da un procedimento giudiziale) il mantenimento del rapporto e/o il ripristino della fiducia tra le parti, così evitando i potenziali danni derivanti da una brusca interruzione del rapporto contrattuale (specialmente per il contraente debole): cfr. C. Troisi, *Mediazione e giustizia complementare. Approcci integrati per la risoluzione dei conflitti*, Torino, 2024, 70-71. F. Diozzi (*La riforma della mediazione e della negoziazione assistita: nuovi trabocchetti e soluzioni*, Milano, 2023, 14) evidenzia come le nuove materie aggiunte dalla riforma Cartabia concernano per lo più rapporti di natura contrattuale tra imprenditori, mentre ad esempio non sono state inserite le controversie in materia di compravendita in quanto maggiormente coinvolgenti gli interessi dei consumatori i quali, secondo i principi comunitari, partecipano alle ADR senza l'assistenza obbligatoria degli avvocati.

decreto ingiuntivo, spetta alla parte che ha proposto ricorso per l'ingiunzione di pagamento.

In particolare, la riforma Cartabia ha aggiunto il nuovo art. 5 *bis* al D.lgs. 28/2010, in cui si prevede che, in caso di opposizione, il compito di presentare la domanda di mediazione spetta, per l'appunto, alla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo <sup>19</sup>.

La riforma Cartabia ha previsto altresì la legittimazione dell'amministratore di condominio a proporre istanza di mediazione o di adesione alla mediazione senza la preventiva approvazione dell'assemblea condominiale <sup>20</sup>.

Il nuovo art. 5 *ter* D.lgs. 28/2010 stabilisce che l'amministratore di condominio ha la facoltà di avviare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione. Il verbale che riporta l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore deve essere approvato dall'assemblea condominiale, che delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta, secondo le maggioranze indicate dall'art. 1136 c.c. Se manca l'approvazione entro il termine stabilito, la conciliazione si considera non raggiunta.

Anche il procedimento di mediazione viene toccato dalla riforma:

- il nuovo art. 6 D.lgs. 28/2010 stabilisce un limite di durata massima non superiore a tre mesi, prorogabili di ulteriori tre mesi su accordo scritto delle parti successivo all'avvio del procedimento ma antecedente alla scadenza del trimestre;

- si elimina il filtro dell'incontro preliminare, in cui le parti dovevano esprimersi sulla sussistenza dei presupposti per l'avvio del tentativo di conciliazione, e si assegnano termini per la fissazione del primo incontro tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda di mediazione.

Pure la disciplina delle spese subisce talune modifiche di rilievo:

---

<sup>19</sup> Durante la prima udienza, il giudice decide in merito alle richieste di concessione e sospensione della provvisoria esecutorietà e verifica se il tentativo obbligatorio di mediazione sia stato effettuato dalle parti. Ove la mediazione obbligatoria non abbia avuto luogo, il giudice rinvia la causa e fissa un'ulteriore udienza in data successiva alla scadenza del termine previsto dall'articolo 6 (tre mesi). Nella successiva udienza, se la mediazione non si è svolta, il giudice dichiara l'improcedibilità del giudizio, revocando anche il decreto opposto e decidendo sulle spese di lite.

<sup>20</sup> Cfr. M. Leo, *La mediazione nelle liti condominiali*, in M. Marinaro (a cura di), *Diritto della mediazione civile e commerciale*, Milano, 2023, 341 ss.

- quelle per l'avvio e il primo incontro sono dovute da ciascuna parte al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione;

- allorché la mediazione si concluda senza accordo conciliativo, non sono dovuti ulteriori importi;

- le ulteriori spese per gli incontri successivi al primo e per la conclusione dell'accordo sono stabilite dal regolamento dell'organismo di mediazione, secondo i criteri fissati da un apposito decreto ministeriale.

Le persone fisiche devono essere presenti personalmente in mediazione, salva la possibilità, in presenza di giustificati motivi, di delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia, mentre i soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

La riforma ha previsto l'obbligo dell'assistenza dell'avvocato soltanto nelle mediazioni obbligatorie e in quelle demandate dal giudice e ha rivisitato pure la disciplina concernente la formazione dei mediatori e gli organismi di mediazione e loro responsabili.

Sono entrate in vigore pure le nuove norme sulla mediazione (non obbligatoria *ex lege* ma) demandata dal giudice il quale, a mente dell'art. 5 *quater* D.lgs. 28/2010, anche in appello e fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruttoria, il comportamento delle parti e ogni altra pertinente circostanza <sup>21</sup>, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un tentativo di mediazione, stabilendo la data della successiva udienza dopo il termine previsto dall'art. 6 (tre mesi).

La mediazione disposta dal giudice diviene condizione di procedibilità e qualora il tentativo di conciliazione risulti non esperito alla data dell'udienza per la verifica dell'esito della mediazione, il giudice dichiara l'improcedibilità

---

<sup>21</sup> L'aggiunta di "ogni altra pertinente circostanza", rispetto alla formulazione della norma precedente alla riforma, amplia gli elementi che il giudice deve valutare prima di assumere la decisione di inviare le parti in mediazione, costituendo una rilevante novità apportata dalla riforma Cartabia nell'ottica della valorizzazione della mediazione demandata dal giudice quale strumento deflattivo del contenzioso giudiziario.

del giudizio <sup>22</sup>.

Nell'ottica di incentivare la mediazione demandata dal giudice, quale importante strumento deflattivo del contenzioso giudiziario, il nuovo art. 5 *quinquies* D.lgs. 28/2010 ha introdotto specifici obblighi di formazione e aggiornamento del magistrato in materia di mediazione (comma 1), il cui assolvimento, insieme all'utilizzo in concreto della mediazione demandata per la definizione del contenzioso pendente, costituisce indicatore di impegno, capacità e laboriosità del magistrato ai fini della valutazione della sua professionalità (comma 2).

Inoltre, le ordinanze con cui il giudice demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito di mediazione demandata divengono oggetto di specifica rilevazione statistica (comma 3) e il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione (comma 4).

Altresì sono entrate in vigore, a decorrere dal 30 giugno 2023, le norme sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e nella negoziazione assistita obbligatorie (il cui preventivo esperimento è condizione di procedibilità del giudizio) e quelle sui crediti di imposta sulle spese di mediazione e sui compensi dell'avvocato nella mediazione obbligatoria e demandata, con il limite di euro 600 per procedura e il limite annuo di euro 2400 per le persone fisiche ed euro 24 mila per le persone giuridiche.

Sono importanti le novità introdotte dalla riforma Cartabia in tema di mediazione obbligatoria.

L'art. 7 D.lgs. 149/2022, infatti, ha previsto rilevanti modifiche al Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, istitutivo della mediazione conciliativa,

---

<sup>22</sup> Cfr., in giurisprudenza, Trib. Firenze, sez. III, 30 ottobre 2014, in *DeJure.it*: allorché la mediazione sia delegata dal giudice e le parti non l'abbiano esperita, il giudice può dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo; l'inattività delle parti, infatti, dà luogo all'estinzione del giudizio di opposizione, analogamente all'estinzione dei giudizi di impugnazione, facendo acquisire in tal modo al decreto ingiuntivo opposto l'incontrovertibilità tipica del giudicato.

civile e commerciale, con riguardo all'ambito di applicazione, al procedimento e agli effetti.

Anzitutto, sono aumentate le materie in cui il tentativo preliminare di mediazione è obbligatorio ossia è condizione di procedibilità del giudizio <sup>23</sup>.

La previgente disciplina, com'è noto, prevedeva la c.d. "mediazione obbligatoria" nelle controversie civili e commerciali in materia di:

- locazione;
- comodato;
- affitto di azienda;
- diritti reali;
- divisioni;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria;
- responsabilità da diffamazione a mezzo stampa;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La riforma Cartabia, come già accennato più sopra, ha esteso l'obbligatorietà del tentativo preliminare di mediazione anche alle controversie nelle seguenti materie:

- associazione in partecipazione;
- consorzio;
- *franchising*;
- opera;

---

<sup>23</sup> In relazione all'art. 5, comma 1, D.lgs. 28/2010, sia la dottrina sia la giurisprudenza per lo più ritengono che esso contenga un'elencazione tassativa delle materie oggetto di mediazione obbligatoria, come tale insuscettibile di applicazione analogica, trattandosi di previsione normativa che condiziona il diritto di agire in giudizio al previo esperimento della mediazione conciliativa: cfr., *ex multis*, Trib. Varese, sez. I, 9 aprile 2010, con nota di R. Masoni, *Le controversie suscettibili di mediazione civile ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010 (e quelle escluse)*, in *Giur. merito*, 2010, 2154; Trib. Pavia, sez. I, 27 ottobre 2011, in *DeJure.it*, che esclude l'obbligatorietà della mediazione in caso di azione revocatoria ordinaria; Trib. Cassino, 11 novembre 2011, in *DeJure.it*, che esclude l'obbligatorietà della mediazione in una controversia per il risarcimento del danno da diffamazione non a mezzo stampa; da ultimo, Cass. 13 maggio 2021, n. 12883, che ha escluso l'estensione al *leasing* immobiliare della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.lgs. n. 28/2010 anche per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari.

- rete;
- somministrazione;
- società di persone;
- subfornitura.

L'art. 5 D.lgs. 28/2010 risulta, pertanto, modificato nella parte che disciplina la condizione di procedibilità.

Dall'entrata in vigore della riforma, infatti, chi intenda esperire un'azione giudiziale nelle suddette materie è tenuto a intraprendere, preliminarmente, la mediazione conciliativa: più precisamente, nelle controversie di cui al primo comma dell'art. 5, l'esperimento della mediazione è condizione necessaria per la procedibilità "della domanda giudiziale"<sup>24</sup> (*rectius*: del giudizio).

Il legislatore ha voluto estendere l'ambito delle controversie il cui eventuale giudizio è subordinato al previo svolgimento della mediazione conciliativa, al fine di incentivare la risoluzione amichevole delle stesse mediante l'ausilio di strumenti negoziali e metodi di giustizia alternativa, utili (e talora indispensabili) non soltanto per deflazionare il contenzioso giudiziario ma,

---

<sup>24</sup> Vista l'assenza di uno specifico criterio direttivo nella legge delega, permangono dubbi circa l'estensibilità o meno dell'obbligo del tentativo preliminare di mediazione anche alle domande riconvenzionali.

Da ultimo, tuttavia, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 3452 del 7 febbraio 2024, affermando che "la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo e laddove possibile".

Il tentativo preliminare di mediazione *ex lege*, pertanto, non è condizione di procedibilità delle domande riconvenzionali proposte nel corso del giudizio, in quanto si ritiene che ciò possa costituire una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, provocando un inutile prolungamento dei tempi del giudizio per ogni domanda proposta, diversa ed ulteriore rispetto a quella introdotta inizialmente dall'attore.

Diversa è l'ipotesi della mediazione demandata dal giudice, il quale inevitabilmente la dispone sull'intera controversia, con l'obbligo per le parti di attivarla per discutere con l'assistenza del mediatore (nel tentativo di raggiungere un accordo) su tutte le questioni dedotte in giudizio sia in via principale sia in via riconvenzionale, pena l'improcedibilità del giudizio: cfr. App. Napoli, 21 marzo 2023, n. 1262 e, in dottrina, F. Valenza, *La mediazione preventiva obbligatoria ex lege*, in M. Marino (a cura di), *Diritto della mediazione civile e commerciale*, cit., 41.

soprattutto, ai fini dell'adempimento di un preciso dovere di solidarietà sociale *ex art. 2 Cost.*, che lega tutti i consociati <sup>25</sup>.

Nelle materie previste dal D.lgs. 28/2010, come modificato dalla riforma Cartabia, si rende pertanto necessario, in prima battuta, percorrere la strada della composizione amichevole della controversia e soltanto in caso di esito negativo della mediazione, in seconda battuta, intraprendere la via giudiziaria.

L'improcedibilità del giudizio per il mancato svolgimento del tentativo preliminare obbligatorio di mediazione va eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta ovvero nel corso della prima udienza entro cui essa è altresì rilevabile d'ufficio dal giudice <sup>26</sup>.

Qualora constati che la mediazione non sia stata avviata ovvero, pur avendo avuto inizio, non si sia conclusa prima dell'instaurazione del giudizio, il giudice applica un meccanismo sanante in base al quale fissa l'udienza di rinvio dopo il termine previsto dal successivo articolo 6 (tre mesi), al fine di consentire lo svolgimento della mediazione e quindi verificare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e, in caso negativo, dichiarare l'improcedibilità del giudizio <sup>27</sup>.

<sup>25</sup> Cfr. M. Marinaro, *La mediazione dei conflitti tra personalismo e solidarismo costituzionali*, in Id. (a cura di), *Materiali di ricerca per la mediazione conciliativa*, II, Roma, 2014, 28 ss.

<sup>26</sup> Cfr. Cass., sez. III, 13 novembre 2018, n. 29017, in *Sentenze.la legge per tutti.it*. In base a una interpretazione estensiva del concetto di "prima udienza", si reputa tempestivo anche il rilievo effettuato nell'udienza, successiva a quella di comparizione, per l'integrazione del litisconsorzio necessario o per il rinnovo della citazione affetta da nullità, o ancora nell'udienza per la chiamata in causa di un terzo. Conclusa la fase iniziale del processo, tuttavia, è indubbio che non sia più possibile rilevare l'improcedibilità del giudizio: cfr. Cass., 13 dicembre 2019, n. 32797, in *Guida al dir.*, 2020, 40 e Trib. Caltagirone, 4 agosto 2020, n. 233, reperibile in *Dejure.it*.

L'improcedibilità della domanda, inoltre, non può essere rilevata dal giudice d'appello, il quale, tuttavia, può sempre disporre la mediazione, in base a una scelta discrezionale, a norma dell'art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010: cfr. Cass., 13 maggio 2021, n. 12896 e Cass., 10 novembre 2020, n. 25155, in *Dejure.it*.

<sup>27</sup> Prima della riforma, nell'ipotesi di mancato avvio della mediazione obbligatoria, il giudice assegnava alle parti un termine di 15 giorni per il deposito della relativa istanza presso un organismo di mediazione accreditato e si discuteva circa la natura perentoria od ordinatoria di tale termine. A seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, l'improcedibilità del giudizio consegue non già all'omessa presentazione della domanda di mediazione nel termine fissato dal giudice ma unicamente al mancato svolgimento della mediazione prima dell'udienza di rinvio. È peraltro

La riforma Cartabia incide pure sulla mediazione prevista contrattualmente o statutariamente, introducendo l'art. 5 *sexies* D.lgs. 28/2010 a norma del quale, allorché il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo di un ente pubblico o privato contengano una clausola di mediazione, l'esperimento del tentativo di conciliazione diviene condizione per la procedibilità dell'eventuale giudizio. L'istanza di mediazione va presentata all'organismo specificato nella clausola, se iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia, ovvero, in caso contrario, ad un organismo individuato a norma dell'articolo 4, comma 1, D.lgs. 28/2010 (nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia).

A norma del quarto comma dell'art. 5 riformato "quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione"<sup>28</sup>, mentre il comma 5 dispone, in maniera non dissimile dalla sua precedente formulazione, che "lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale".

La riforma, inoltre, al successivo comma 6 ha introdotto alcune materie in cui è esclusa la mediazione obbligatoria, rispetto alle quali è possibile distinguere tra un'esclusione totale e un'esclusione parziale, quest'ultima prevista per taluni procedimenti speciali bifasici, disciplinati dal Libro IV c.p.c.,

---

ormai acclarato come il mero differimento del processo ai fini dell'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione non costituisca un impedimento o una limitazione all'accesso alla giurisdizione, imponendo alle parti oneri non gravosi e volti invece a consentire alle stesse di risolvere la controversia in modo notevolmente più celere ed economico: cfr. C. Troisi, *Mediazione e giustizia complementare*, cit., 74-75.

<sup>28</sup> In dottrina è stato correttamente osservato come l'aggiunta, ad opera della riforma Cartabia, del lemma "conciliazione" nel quarto comma dell'art. 5 si inserisca nel contesto della rinnovata disciplina del primo incontro di mediazione, ormai non più a carattere meramente informativo, "di talché la condizione di procedibilità può considerarsi soddisfatta (pur) se il primo incontro si conclude senza l'accordo di conciliazione, ma non se il primo incontro si conclude senza la *volontà almeno della parte istante di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse*": C. Troisi, *Mediazione e giustizia complementare*, cit., 76; cfr. F. Valenza, *La filosofia del nuovo modello di mediazione civile e commerciale portato dalla riforma Cartabia*, in *Studi del Consiglio Nazionale del Notariato*, 1/2023 e P. Rivello, *La nuova mediazione dopo la riforma Cartabia*, Pisa, 2023, 87 ss.

nei quali la mediazione diviene obbligatoria solo nella fase successiva a quella cautelare o urgente.

In particolare, l'obbligo del passaggio preliminare in mediazione risulta escluso:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, sino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 5 *bis* <sup>29</sup>;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, sino al mutamento

---

<sup>29</sup> Com'è noto, il procedimento di ingiunzione con il relativo provvedimento *inaudita altera parte* risulta essere inconciliabile con la presenza delle parti in mediazione, la quale pertanto tornerà a essere obbligatoria soltanto una volta che sia stabilito il contraddittorio tra le parti ossia in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, instaurandosi un procedimento ordinario di cognizione.

Secondo Trib. Firenze, 30 ottobre 2014, cit. (nota di E. Benigni, *Mediazione – incombe sull'opponente ex art. 645 c.p.c. l'onere di proporre l'istanza di mediazione*, in *Giur. it.*, 2015, 1123), la mancata attivazione della mediazione da parte dell'opponente comporta l'improcedibilità del giudizio di opposizione, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto: in senso conforme, Trib. Rimini, 5 agosto 2014, in *AdriIntesa.it*; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24629, in *Foro it.*, 2016, 4, I, 1319, secondo cui l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione grava sulla parte opponente, poiché l'art. 5 D.lgs. 28/2010 deve essere interpretato in conformità alla sua *ratio* e quindi al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre, e la diversa soluzione (porre il relativo onere a carico del creditore) sarebbe palesemente irrazionale, perché premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice e del resto – ha concluso la propria indagine la Suprema Corte – non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l'onere di effettuare il tentativo di mediazione, quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo; Cass. civ., ord. n. 22003/2019; Trib. Termini Imerese, 15 novembre 2017, n. 1175, in *Ilprocessocivile.it*; Trib. Torino, sez. I, 4 ottobre 2017, n. 4613, in *Ilprocessocivile.it*; Trib. Bologna, sez. II, 19 luglio 2017, con nota di G. Di Marco e S. Campidelli, *Chi è onerato di promuovere la mediazione delegata nel processo d'opposizione a decreto ingiuntivo?*, in *DeJure.it*; Trib. Bologna, sez. II, 8 marzo 2018, n. 769, in *DeJure.it*; Trib. Napoli Nord, sez. III, 28 giugno 2018, in *DeJure.it*; Trib. Roma, sez. VI, 28 dicembre 2018, n. 24835, in *DeJure.it*; in senso difforme, Trib. Varese, 18 maggio 2012, in *Ilcaso.it*; Trib. Ferrara, 7 gennaio 2015, in *Foro it.*, 2015, 3732; Trib. Cuneo, 1° ottobre 2015, in *DeJure.it*; Trib. Firenze, sez. spec. impresa, 16 febbraio 2016.

Da ultimo, la sezione terza della Corte di Cassazione è stata investita della questione dopo che Trib. Treviso, 29 dicembre 2016, n. 3161 e App. Venezia, ord. 20 luglio 2017, avevano condiviso l'orientamento enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 24629 del 2015. Ritenuti fondati e condivisibili entrambi gli orientamenti giurisprudenziali, il Primo Presidente ha ritenuto opportu-

del rito di cui all'art. 667 c.p.c.<sup>30</sup>;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696 *bis* c.p.c.;

d) nei procedimenti possessori, sino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703, comma 3, c.p.c.;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;

h) nell'azione inibitoria *ex* art. 37 cod. cons., di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

---

no rimettere la questione alle Sezioni Unite, vista la questione di massima e particolare importanza nonché il dissenso ancora presente in dottrina e giurisprudenza. Le Sezioni Unite hanno quindi risolto il contrasto con sentenza 18 settembre 2020, n. 19596 (in: *Giustizia Civile Mass.*, 2020; *Diritto&Giustizia*, 21 settembre 2020, con nota di F. Valerini; *Guida al diritto*, 2020, 41, 119; *IUS Processo Civile*, 2 novembre 2020, con nota di M. Caputo; *GiustiziaCivile.com*, 7 gennaio 2021, con nota di F. Esposito), affermando che nei giudizi soggetti a mediazione obbligatoria introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

<sup>30</sup> Anche in tale ipotesi, per le stesse ragioni viste a proposito del procedimento di ingiunzione, la riforma Cartabia prevede che solo dopo che sia instaurato il procedimento di opposizione e sia disposto il mutamento del rito, da procedimento sommario a procedimento di merito, la controversia divenga oggetto di mediazione obbligatoria. La prevalente giurisprudenza di merito afferma che il soggetto onerato di attivare la mediazione sia il locatore, ma non è pacifico: cfr. Trib. Busto Arsizio, sez. III, 20 marzo 2018, n. 546, in *Arch. loc.*, 2018, IV, 396; Trib. Roma, sez. VI, 29 maggio 2019, n. 11506, in *DeJure.it*; Trib. Torino, sez. VIII, 16 ottobre 2020, in *Condominioelocazione.it*. Inoltre, si ritiene che, in caso di dichiarazione di improcedibilità del giudizio per mancato avvio della mediazione, l'ordinanza di rilascio non venga travolta in quanto provvedimento anticipatorio di condanna, risolutivamente condizionato alla pronuncia di successiva sentenza di merito negativa: cfr. Trib. Bologna, sez. II, 17 novembre 2015, n. 21324, in *Onelegale.wolterskluwer.it* (secondo cui, nell'ipotesi in cui nessuna delle parti attivi la mediazione obbligatoria, è onere dell'intimato far acquisire la condizione di procedibilità al giudizio di merito perché se il giudizio diviene improcedibile, l'ordinanza già emessa nella fase sommaria si stabilizza), Trib. Monza, 1° dicembre 2017, n. 3624, in *Blog.concilialex.it* e, da ultimo, Trib. Brescia, 1° luglio 2021, n. 1780.

Per quanto concerne il procedimento di mediazione, il nuovo art. 8 D.lgs. 28/2010 prevede che, presentata la domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo proceda alla nomina del mediatore e fissi la data del primo incontro tra i 20 e i 40 giorni successivi al deposito della domanda, salvo diverso accordo delle parti.

L'istanza di mediazione, l'incarico del mediatore, l'indicazione del luogo e dell'ora del primo incontro sono comunicati, a cura dell'organismo, alle parti con mezzi adeguati a garantirne la ricezione ed è anche possibile la nomina di uno o più mediatori ausiliari, allorché la controversia richieda specifiche competenze tecniche.

A decorrere dalla data di ricezione della comunicazione, la domanda di mediazione produce i medesimi effetti di una domanda giudiziale sulla prescrizione e sulla decadenza, pur limitatamente a una sola volta. A tal fine, la parte istante può informare l'altra parte dell'avvenuto deposito della domanda, fermi comunque i suddetti obblighi di comunicazione incombenti sull'organismo.

Il procedimento di mediazione si svolge senza particolari formalità presso la sede (o nel luogo indicato dal regolamento) dell'organismo.

È prevista la partecipazione personale delle parti alla mediazione e soltanto per giustificati motivi queste possono delegare un rappresentante, informato sui fatti e munito dei poteri necessari per risolvere la controversia.

Gli enti partecipano alla mediazione attraverso i propri rappresentanti o delegati informati sui fatti e muniti dei poteri necessari per risolvere la controversia.

Il mediatore, ove necessario, può richiedere che siano dichiarati i poteri di rappresentanza e di ciò prende atto nel verbale.

Nelle ipotesi di mediazione obbligatoria e di mediazione demandata dal giudice, ciascuna parte è assistita dal proprio avvocato.

Durante il primo incontro il mediatore, dopo aver chiarite la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, si adopera per assistere le parti nella ricerca di un accordo conciliativo.

Sia le parti sia gli avvocati in mediazione hanno il dovere *ex bona fide* di

collaborare per un confronto leale ed effettivo sulle questioni controverse.

Il verbale del primo incontro (e quello di ogni eventuale incontro successivo) viene redatto dal mediatore e firmato da tutti i partecipanti.

Il mediatore, ove sia opportuno, ha facoltà di avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali e, a tal fine, il regolamento dell'organismo di mediazione deve prevedere le modalità per il calcolo e la liquidazione dei relativi compensi.

Le parti possono concordare, all'atto della nomina dell'esperto, la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga al successivo art. 9 (Dovere di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione), che sarà in tal caso valutabile dal giudice a norma dell'articolo 116, comma primo, c.p.c.

A mente del nuovo art. 8 *bis* D.lgs. 28/2010, allorché la mediazione si svolga con l'ausilio di mezzi telematici, ogni atto del procedimento è creato e firmato digitalmente in conformità alle disposizioni del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e può essere inviato per posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato.

È possibile svolgere gli incontri di mediazione tramite collegamenti audiovisivi da remoto che garantiscano la contemporanea e reciproca udibilità e visibilità dei partecipanti e ciascuna parte può fare richiesta in tal senso al responsabile dell'organismo.

Al termine della mediazione, il mediatore crea un unico documento informatico, contenente il verbale e l'eventuale accordo di conciliazione, e lo invia alle parti per la firma digitale (o altra firma elettronica qualificata). In caso di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice, il documento viene inviato parimenti agli avvocati per la firma digitale.

Infine, il documento informatico così firmato viene inviato al mediatore, il quale lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati ove presenti e alla segreteria dell'organismo di mediazione, che ne cura la conservazione e la presentazione conformemente al disposto di cui all'art. 43 (Conservazione ed esibizione dei documenti) del Codice dell'amministrazione digitale.

Con riguardo alla conclusione del procedimento di mediazione, la riforma ha introdotto il nuovo art. 11 *bis* D.lgs. n. 28/2010, a norma del quale:

- se si raggiunge un accordo di conciliazione, il mediatore redige un verbale cui si allega il testo dell'accordo;
- se l'accordo non si raggiunge, il mediatore ne prende nota nel verbale e può elaborare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale medesimo;
- inoltre, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora le parti gliene facciano richiesta congiunta; in tutti i casi il mediatore, prima di formulare la proposta conciliativa, informa le stesse sulle possibili conseguenze previste dall'art. 13 D.lgs. 28/2010.

La proposta di conciliazione viene comunicata per iscritto alle parti le quali, entro sette giorni o il termine più lungo indicato dal mediatore, inviano per iscritto l'accettazione o il rifiuto della proposta. La mancata risposta entro il termine previsto equivale al rifiuto della proposta.

Salvo diverso accordo tra le parti, la proposta non può contenere riferimenti alle dichiarazioni fatte o alle informazioni acquisite nel corso della mediazione.

Per quanto concerne l'accordo di conciliazione, esso deve indicare al suo interno il valore e deve essere inserito in un verbale, sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati nonché dal mediatore, il quale certifica l'autenticità delle firme apposte dalle parti o l'eventuale impossibilità di queste ultime a firmare e, quindi, procede al deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo di mediazione.

Il verbale va redatto in formato digitale ovvero, qualora si opti per il formato cartaceo, in tanti originali quanti sono i partecipanti alla mediazione, più uno per il deposito presso l'organismo che è tenuto alla conservazione degli atti almeno per tre anni dalla conclusione dei procedimenti in esso svoltisi e, su richiesta delle parti, ne rilascia copia.

L'accordo di conciliazione può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione, inadempimento o ritardo nell'adempimento degli obblighi in esso stabiliti e, allorquando contenga uno dei contratti o atti

previsti dall'art. 2643 c.c., ai fini della trascrizione deve essere autenticato nelle sottoscrizioni dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

Altra innovazione apportata dalla riforma Cartabia riguarda il valore esecutivo dell'accordo di conciliazione.

Il nuovo comma primo dell'art. 12 D.lgs. 28/2010 prevede, infatti, che l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati che le hanno assistite in mediazione, anche con le modalità previste dall'art. 8 *bis* (mediazione telematica), ha valenza di titolo esecutivo per l'espropriazione forzata o per l'esecuzione per consegna e rilascio, nonché per l'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale in relazione alle somme per le quali sia previsto un obbligo di pagamento. A tal fine, gli avvocati sono tenuti ad attestare e certificare che l'accordo raggiunto in mediazione sia conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico e lo stesso accordo deve essere trascritto integralmente nell'atto di precetto, come previsto dall'art. 480, comma secondo, c.p.c.

Inoltre, il nuovo comma 1 *bis* dell'art. 12 D.lgs. 28/2010 stabilisce che, in tutte le ipotesi diverse dalla precedente, l'accordo raggiunto in mediazione può, su richiesta di una delle parti, essere omologato dal presidente del tribunale previa verifica della sua regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Ove trattisi di controversie transfrontaliere *ex art. 2 Direttiva 2008/52/CE*, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

Specifiche sanzioni sono state introdotte dalla riforma Cartabia a carico delle parti che non partecipino alla mediazione obbligatoria, a prescindere da quale di esse sia onerata di attivarla.

Il nuovo art. 12 *bis* D.lgs. 28/2010, in particolare, stabilisce le conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione nelle controversie in cui questa è condizione di procedibilità:

- allorché una delle parti non partecipi senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione, il giudice può trarre dalla sua mancata partecipazione elementi probatori ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.;

- il giudice altresì condanna la parte che non abbia partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo al versamento di una somma, pari al doppio del contributo unificato previsto per il giudizio;
- su richiesta, il giudice può anche condannare la parte soccombente che non abbia partecipato alla mediazione al pagamento di una somma di denaro a favore della controparte, con determinazione equitativa non superiore al massimo delle spese di giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

L'articolo 1, comma 4, lettera *a*, della legge di delega (L. 26 novembre 2021, n. 206) ha previsto il riordino, la semplificazione e l'ampliamento degli incentivi fiscali e l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alla mediazione e alla negoziazione assistita obbligatorie, al fine di incentivare il ricorso e la diffusione di tali strumenti complementari di risoluzione delle controversie, utili a deflazionare il contenzioso giudiziario.

L'attuazione di questi criteri di delega ha comportato la modifica degli articoli da 17 a 20 del D.lgs. 28/2010 e l'inserimento di un nuovo Capo II *bis*, contenente la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale <sup>31</sup>.

La riforma Cartabia ha innovato anche in tema di crediti di imposta, in favore sia delle parti, sia dell'organismo di mediazione.

Il nuovo art. 20 D.lgs. 28/2010, infatti, riconosce alle parti che raggiungano un accordo di conciliazione un credito d'imposta proporzionale all'indennità per le spese di avvio e mediazione, sino a un massimo di 600 euro.

Sia nelle ipotesi previste dall'art. 5, comma 1, D.lgs. 28/2010, sia nell'ipotesi di mediazione demandata dal giudice, è altresì previsto un credi-

---

<sup>31</sup> In particolare, l'estensione del patrocinio a spese dello Stato è prevista nei casi in cui l'esperimento della mediazione o della negoziazione assistita è condizione di procedibilità del giudizio. In precedenza la Corte costituzionale, subito dopo l'entrata in vigore della legge delega 206/2021, con la sentenza n. 10 del 2022 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, D.P.R. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'articolo 5, comma 1, D.lgs. 28/2010, quando nel corso degli stessi sia stato raggiunto l'accordo di conciliazione.

to d'imposta proporzionale al compenso versato all'avvocato per l'assistenza in mediazione, in base ai parametri forensi e sino a un massimo di 600 euro.

Tali crediti d'imposta sono usufruibili dalle parti sino a un massimo di 600 euro per mediazione e sino a un massimo annuo di 2.400 euro per le persone fisiche e di 24.000 euro per le persone giuridiche. I crediti sono dimezzati, allorché la mediazione abbia esito negativo.

Infine, la riforma ha introdotto un ulteriore credito d'imposta, proporzionale al contributo unificato versato dalle parti per il giudizio estinto a seguito di conciliazione, sino a un massimo di 518 euro.

2. – Il Decreto ministeriale 27 ottobre 2023, n. 151<sup>32</sup>, reca il nuovo regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare<sup>33</sup>.

Adottato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tale decreto completa il quadro di riferimento tracciato dalla riforma Cartabia che, come si è visto, ha inserito il Capo I *bis* (Dei mediatori familiari) all'interno del Titolo II (Degli esperti e degli ausiliari del giudice) delle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile (Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368).

Il nuovo decreto, composto di dieci articoli, si propone in particolare di disciplinare:

- l'attività professionale del mediatore familiare e la sua formazione;
- i requisiti di onorabilità per l'esercizio della professione e per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12 *bis* del Regio decreto n. 1368 del 1941, recante «Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie»;

<sup>32</sup> Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2023.

<sup>33</sup> Sulla professione del mediatore familiare e sul riordino ordinamentale del diritto della famiglia e della mediazione familiare cfr. P. Mazzamuto, *La mediazione nella tutela della famiglia*, cit., spec. 147 ss.

Sulle specificità e differenze di ruolo e sui rapporti intercorrenti tra il giudice, l'avvocato e il mediatore familiare nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia e minori, alla luce della riforma Cartabia, cfr. G. Servetti, D. Rodella e C. Vendramini, *Mediazione Familiare: il giudice, l'avvocato e il mediatore*, Milano, 2023, spec. 32 ss.

- le modalità e i contenuti dei corsi obbligatori per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale continuo dei mediatori familiari;
- i requisiti del formatore nella mediazione familiare;
- le regole deontologiche della professione del mediatore familiare;
- le tariffe applicabili all'attività professionale del mediatore familiare.

L'art. 2 del regolamento definisce il mediatore familiare come "figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo".

Il mediatore assiste e facilita le parti coinvolte nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione della loro relazione coniugale/di coppia mediante il raggiungimento di un accordo, direttamente e responsabilmente negoziato, che salvaguardi i rapporti familiari e in special modo la relazione genitoriale, in presenza di figli minori e/o conviventi con i genitori.

L'esercizio della professione di mediatore familiare è libero, si fonda sull'autonomia, competenza e indipendenza del mediatore ed è improntato ai principi di buona fede e correttezza, affidamento della clientela, responsabilità del professionista e riservatezza.

Gli articoli 3, 4 e 5 stabiliscono i requisiti di onorabilità, professionali e di formazione ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di mediatore familiare.

In particolare, l'art. 4 (Requisiti per l'esercizio della professione di mediatore familiare) prevede che il mediatore debba possedere, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:

- attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte alla Sezione II dell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a norma degli artt. 7 e 8 della Legge 4/2013 sulle professioni non organizzate in ordini o collegi;
- certificazione di conformità del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644, a norma dell'art. 9 Legge 4/2013, rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall'Organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;

- diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge.

L'esercizio dell'attività professionale, a norma del comma secondo dello stesso art. 4, è consentito altresì a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del D.m. 151/2023, risultino "già in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell'esame finale, e documentano lo svolgimento di attività di mediazione familiare nel biennio precedente", fermi gli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico con cadenza annuale ai sensi del successivo art. 5, comma 6, a decorrere dal 31 dicembre 2023.

L'art. 5 del decreto ministeriale stabilisce l'obbligo di seguire un corso iniziale di formazione, riconosciuto dalle associazioni professionali di categoria ai sensi della Legge 4/2013, prevedendone requisiti minimi, struttura e contenuto.

Requisiti minimi del corso iniziale sono lo svolgimento di non meno di duecentoquaranta ore di lezioni teorico-pratiche (di cui almeno il settanta per cento dedicato alle materie inerenti alla mediazione familiare), non meno di ottanta ore di pratica guidata da un formatore con pluriennale esperienza di mediatore familiare (di cui almeno quaranta in affiancamento in procedimenti di mediazione familiare) e un esame finale, comprendente una prova scritta con domande a risposta aperta, una prova pratica effettuata con la tecnica del c.d. "giuoco di ruolo" (*role playing*) e una prova orale consistente in un colloquio valutativo, preceduto dalla presentazione di un elaborato scritto relativo al percorso formativo e alla pratica guidata svolti.

Al termine del corso è previsto un esame finale, il cui superamento comporta il rilascio di un attestato di idoneità all'esercizio della professione di mediatore familiare.

Il corso iniziale di formazione è strutturato in moduli didattici inerenti alle seguenti tematiche:

- teoria del conflitto e conflitto familiare;

- rapporti patrimoniali e personali della coppia e filiazione;
- modelli di coppia e di famiglia;
- cicli di vita della coppia e della famiglia;
- crisi della coppia, conseguenze sul rapporto con i figli e intervento del mediatore;
- approccio socio-psicologico alle relazioni familiari;
- tutela dei minori;
- esigenze, bisogni e fasi di sviluppo dei figli;
- intervento dello psicologo nella mediazione e tecnica dell'ascolto del minore;
- sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, tipi di mediazione e figura professionale del mediatore familiare;
- fasi del percorso di mediazione familiare;
- metodi e tecniche di mediazione dei conflitti, con particolare riguardo alla crisi coniugale e ai rapporti tra genitori e figli;
- rielaborazione del conflitto e accordo finale di mediazione;
- studi ed esperienze di mediazione familiare in Italia e all'estero;
- violenza domestica e di genere.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 5, l'aggiornamento professionale continuo del mediatore familiare (erogato o riconosciuto dai soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo), consiste in corsi di almeno dieci ore nelle materie suddette, in relazione all'evoluzione normativa e giurisprudenziale, e comprende attività laboratoriali da svolgersi in presenza su casi teorico-pratici. Gli obblighi di aggiornamento professionale periodico hanno cadenza annuale, a decorrere dal 31 dicembre 2023.

Il successivo articolo 6 del regolamento detta le regole deontologiche, allo "scopo di precisare l'etica professionale e le condotte cui il mediatore familiare deve attenersi nell'esercizio della propria professione" (comma 1).

Ai sensi del secondo comma dell'art. 6 "l'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilità del professionista e riservatezza".

Il comma terzo dello stesso articolo dispone che il mediatore familiare eserciti l'attività di mediazione con imparzialità, neutralità e assenza di giudizio nei confronti delle parti coinvolte in mediazione, promuovendo un dialogo equilibrato tra le stesse e incoraggiandole a confrontarsi in modo costruttivo.

Il mediatore familiare, a norma del sesto comma dell'art. 6, si attiene al segreto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti.

Oltre ai mediatori familiari, sono tenuti al rispetto del segreto anche i praticanti e tutti coloro che assistono agli incontri di mediazione. A parte i casi di esenzione per legge dal segreto professionale, entrambe le parti in mediazione possono esentare il mediatore familiare dal segreto professionale prestando il loro assenso scritto.

Altre regole deontologiche di rilievo, previste dall'art. 6 del regolamento, concernono:

- il dovere del mediatore familiare di curare costantemente la propria preparazione professionale (comma 7);
- il dovere di segnalare eventuali abusi alle autorità competenti (comma 8);
- i doveri di informazione nei confronti dei "mediandi" (comma 9), specie nell'ipotesi in cui penda una procedura giudiziaria (comma 10) <sup>34</sup>;

---

<sup>34</sup> Art. 6, commi 9 e 10, D.m. 151/2013:

"9. Nel rapporto con i mediandi il mediatore familiare è tenuto a:

- a) informare i mediandi dei propri titoli professionali e della polizza assicurativa, ove stipulata;
- b) riportare in ogni documento e rapporto scritto con i mediandi le informazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 4 del 2013;
- c) informare i mediandi, fin dal primo incontro, sugli obiettivi, le modalità e il percorso dell'intervento di mediazione familiare;
- d) informare i mediandi sulla specificità del suo intervento, distinguendolo da quello di altri professionisti iscritti ad ordini o collegi professionali;
- e) informare i mediandi, prima dell'avvio del percorso di mediazione, del costo degli incontri di mediazione familiare e delle modalità di pagamento e che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto;
- f) rispettare il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, nonché il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

- il dovere di interrompere il percorso di mediazione quando l'interruzione sia richiesta da uno o da entrambi i "mediandi" ovvero quando il mediatore stesso ritenga che non sussistano le condizioni per proseguire il percorso di mediazione familiare, ovvero ancora quando egli non sia più in grado di assicurare la neutralità o l'imparzialità necessarie alla prosecuzione del suo compito professionale (comma 11);
- il divieto di ogni forma di pubblicità ingannevole nell'attività di autopromozione del mediatore familiare (comma 12) e il divieto di pratiche commerciali scorrette (comma 13);
- l'obbligo per i mediatori familiari iscritti negli elenchi di cui all'art. 12 *bis* delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile di comunicare al presidente del tribunale l'eventuale venir meno dei requisiti prescritti e di interrompere l'esercizio della professione (comma 14);
- il generale divieto di esercitare la professione di mediatore familiare, in mancanza del possesso dei requisiti prescritti dal regolamento medesimo (comma 15).

---

g) informare i mediandi che presso le associazioni professionali di mediatori familiari di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013 è istituito lo Sportello del Consumatore ai sensi dell'articolo 27-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

10. In pendenza di una procedura giudiziaria, il mediatore familiare:

a) informa gratuitamente in via preliminare le parti sulle finalità, i contenuti, le modalità e i costi del percorso, nonché sulla disponibilità dell'elenco dei mediatori familiari presso il tribunale;

b) fornita l'informativa di cui alla lettera a), quando le parti decidono di intraprendere il percorso di mediazione, le informa della facoltà di avvalersi di uno tra i mediatori familiari inseriti nell'elenco istituito presso il tribunale;

c) informa la parte costituita in giudizio che ha facoltà di farsi assistere dal proprio avvocato al primo incontro di mediazione, agli incontri successivi che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali e per l'eventuale sottoscrizione dell'accordo;

d) informa le parti che nulla sarà riferito, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera f), all'autorità giudiziaria nel caso di interruzione della mediazione familiare o di impossibilità di proseguirla;

e) informa le parti che, nel caso di raggiungimento di accordi in mediazione familiare, questi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dai mediandi o attraverso i loro avvocati;

f) riferisce all'autorità giudiziaria, nel rispetto del dovere di riservatezza, circa l'adesione o la mancata adesione dei mediandi al percorso di mediazione familiare".

Infine, gli artt. 7 e 8 D.m. 151/2013 regolamentano il compenso del mediatore familiare.

Esso è pattuito al conferimento dell'incarico professionale, è adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all'importanza della prestazione e non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale (art. 7, comma 1).

Il professionista rende noto al cliente, in forma scritta, il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri prevedibili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico (art. 7, comma 2).

Il compenso del mediatore familiare, a norma del primo comma dell'art. 8, non comprende le spese forfettarie calcolate ai sensi del successivo comma sesto, né gli oneri e i contributi a qualsiasi titolo dovuti. La notula di pagamento o la fattura indicano distintamente l'ammontare dello stesso, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonché il totale di tali voci.

Il compenso comprende le attività accessorie alla prestazione professionale (art. 8, comma 2) e, per gli incarichi non conclusi o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta (art. 8, comma 3).

Ciascuna delle parti in mediazione si impegna a corrispondere al mediatore familiare, per ogni incontro effettivamente svolto, la somma di 40 euro oltre gli oneri di legge (art. 8, comma 4).

Tale somma va moltiplicata, a seconda della complessità della mediazione e del grado di conflittualità tra le parti, in base ai seguenti parametri: bassa complessità e conflittualità, 1; media complessità e conflittualità, 1,5; alta complessità e conflittualità, 2 (art. 8, comma 5).

Oltre al compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sono dovuti gli ulteriori costi determinati forfettariamente in misura del 21 per cento dell'importo calcolato ai sensi dei medesimi commi (art. 8, ultimo comma).

3. – Il nuovo Decreto del Ministero della Giustizia 24 ottobre 2023, n. 150<sup>35</sup> è entrato in vigore il 15 novembre 2023, abrogando il precedente

<sup>35</sup> Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del

D.m. 180/2010 e completando il quadro dei decreti attuativi della riforma Cartabia in materia di mediazione civile e commerciale <sup>36</sup>.

Il decreto, all'art. 1, fornisce alcune importanti definizioni:

- la mediazione è “l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”;
- il mediatore è “la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo”;
- la conciliazione è “la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione”;
- l'organismo è “l'ente pubblico o privato presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010 e

---

registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi *ADR* deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi *ADR* ai sensi dell'articolo 141 *decies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2023).

<sup>36</sup> I precedenti decreti attuativi, emanati in data 1° agosto 2023 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2023, hanno ad oggetto l'uno – in attuazione dell'art. 15 *octies* D.lgs. 28/2010 collocato all'interno del nuovo Capo II *bis* intitolato “Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale” – la determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammesa al patrocinio a spese dello Stato nei casi di mediazione e negoziazione assistita obbligatorie, e l'altro – in attuazione dell'art. 20, comma 5, D.lgs. 28/2010 – gli incentivi fiscali, nella forma del credito di imposta, nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e di negoziazione assistita.

Il primo decreto ha provveduto così a sanare una lacuna lasciata dal D.l. 69/2013 (c.d. “decreto del Fare”), che aveva introdotto l'obbligo per le parti in mediazione obbligatoria di farsi assistere dai legali ma non ne aveva previsto e disciplinato il patrocinio a spese dello Stato. Sul gratuito patrocinio nella mediazione cfr. F. Diozzi, *La riforma della mediazione e della negoziazione assistita*, cit., 76 ss.

- in conformità al presente decreto”;
- l'organismo *ADR* è “l'organismo che gestisce le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo II *bis* del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), iscritto nella sezione speciale per gli organismi *ADR*”;
  - la lite transfrontaliera è “la controversia di cui all'articolo 12, comma 1 *bis* del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”<sup>37</sup>;
  - la sede operativa è “la sede nella quale può svolgersi l'attività di mediazione, diversa dalla sede legale, approvata dal responsabile del registro”;
  - il regolamento di procedura è “l'atto, adottato dall'organismo, contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi e gli altri contenuti indicati dal regolamento”;
  - il codice etico è “il documento redatto dall'organismo che contiene le regole di condotta dell'organismo e dei mediatori”;
  - l'indennità è “l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione”;
  - il registro è “il registro degli organismi istituito presso il Ministero comprendente la sezione speciale per gli organismi *ADR*”;
  - il responsabile del registro è “il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco”;
  - il responsabile dell'organismo è “il soggetto, inserito nell'elenco, che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo n. 28/2010”;
  - gli enti di formazione sono “gli enti pubblici e privati, presso i quali si svolge l'attività di formazione dei mediatori”;
  - il responsabile scientifico è “la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 16 *bis*, comma 2, del decreto legislativo”<sup>38</sup>;

<sup>37</sup> Trattasi delle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008.

<sup>38</sup> Il responsabile scientifico è persona di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione

- il formatore è “la persona che svolge l’attività di formazione dei mediatori”;
- l’elenco è “l’elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero”;
- l’ente pubblico è “la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero”;
- l’ente privato è “qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica”;
- le CCIAA sono “le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

Quanto all’oggetto del regolamento, il D.m. 150/2023 disciplina l’istituzione presso il Ministero della Giustizia del registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione (distinto in due parti: organismi pubblici e organismi privati), della sezione speciale del registro per gli organismi *ADR*, dell’elenco degli enti di formazione, degli elenchi dei mediatori e dei formatori (quali sezioni, rispettivamente, del registro degli organismi e dell’elenco degli enti di formazione), degli elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici (quali sezioni, rispettivamente, del registro degli organismi e dell’elenco degli enti di formazione).

Inoltre, il regolamento disciplina i requisiti per l’iscrizione nel registro degli organismi, nella sezione speciale per gli organismi *ADR* e nell’elenco degli enti di formazione nonché i requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori, la procedura di iscrizione nel registro, nella sezione speciale degli organismi *ADR* e nell’elenco degli enti di formazione, gli obblighi degli iscritti, i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori, la vigilanza, le procedure di contestazione, le cause di sospensione e cancellazione dal registro, dalla sezione speciale e dall’elenco degli enti di formazione (e gli effetti della sospensione e cancellazione), le indennità del primo incontro, la tabella delle spese di mediazione per gli orga-

---

erogata dall’ente, la completezza, l’adeguatezza e l’aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all’estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della Giustizia.

nismi pubblici e i criteri di approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.

I principi ispiratori della riforma della mediazione civile e commerciale sono consacrati nell'art. 16 D.lgs. 149/2022:

- serietà ed efficienza degli organismi di mediazione;
- svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione e conciliazione e di formazione nei medesimi ambiti;
- adeguatezza dell'organizzazione;
- capacità finanziaria;
- qualità del servizio;
- trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile;
- onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi;
- qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e dei mediatori;
- elevati livelli di formazione dei mediatori.

Trascorso oltre un decennio dall'entrata in vigore del D.lgs. 28/2010 è sorta, infatti, la necessità di provvedere ad una regolamentazione legale delle prassi applicative e, al contempo, di aggiornare la disciplina dell'attività del mediatore-conciliatore professionista, accrescendone la professionalità, la trasparenza e l'efficienza del servizio e assicurando livelli elevati di competenza tramite un'ideale formazione.

Il D.m. 150/2023, in attuazione di tali principi, fissa i requisiti richiesti agli organismi e ai mediatori ai fini dell'iscrizione nel registro ministeriale:

- art. 4, onorabilità <sup>39</sup>;

<sup>39</sup> Art. 4 (Requisiti di onorabilità):

“1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto al requisito dell'onorabilità, l'organismo richiedente attesta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli organismi e dei mediatori dei quali chiede l'inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti:

a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di sostegno;

b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2),

- art. 5, serietà<sup>40</sup>;
- art. 6, efficienza<sup>41</sup>;
- artt. 17, 18 e 19, trasparenza<sup>42</sup>;
- artt. 23, 24 e 25, formazione iniziale, aggiornamento e formazione continua dei mediatori<sup>43</sup>.

Inoltre, è istituita una sezione speciale del registro ministeriale per gli organismi *ADR* abilitati a gestire le mediazioni nelle controversie nazionali e transfrontaliere di cui al Codice del Consumo, a norma degli artt. 140 *ter* e

---

e 3) del Codice penale;

c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del Codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;

d) non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-bis del Codice di procedura penale;

e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;

g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.

2. Con riferimento al comma 1, lettere a) e b), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del Codice di procedura penale”.

<sup>40</sup> Art. 5 (Requisiti di serietà):

“1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di serietà, l'organismo richiedente attesta:

a) l'impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite;

b) la previsione, per gli organismi privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo dell'organismo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti”.

<sup>41</sup> Art. 6 (Requisiti di efficienza):

“1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l'organismo richiedente attesta:

a) per gli organismi privati il possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;

b) l'indicazione delle fonti di finanziamento;

c) la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione, di validità

ss. del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 28 (attuativo della Direttiva UE 2020/1828 sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, che abroga la precedente Direttiva 2009/22/CE).

È previsto anche l'aumento delle ore di formazione per i nuovi mediatori, che adesso sono 80 (alle quali si aggiunge il tirocinio in affiancamento a un mediatore già in attività), distribuite tra moduli teorici e pratici con valutazione finale, mentre per i mediatori già iscritti è prevista una formazione continua con l'obbligo di partecipare a corsi, comprendenti attività laborato-

---

almeno annuale, completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza;

d) per gli organismi privati la previsione, nell'atto costitutivo, che l'organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;

e) la nomina di un responsabile dell'organismo con la qualifica di mediatore;

f) la disponibilità di almeno cinque mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo;

g) l'impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, se indicata, ulteriore rispetto alla sede legale;

h) il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui all'articolo 8;

i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale;

l) la disponibilità di almeno una unità di personale addetta alle funzioni amministrative, comprese le attività di segreteria;

m) il titolo attestante la stabile disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione;

n) la descrizione della struttura organizzativa e di segreteria destinata alla gestione delle sedi;

o) le modalità della gestione contabile;

p) la disponibilità di registri informatizzati idonei a ricevere, conservare e registrare le annotazioni relative ai dati identificativi delle parti, il numero d'ordine progressivo dei procedimenti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento, il suo esito, l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto a tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, l'accordo di conciliazione, o il verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data;

q) la disponibilità di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall'articolo 8-bis del decreto legislativo;

r) il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l'ente istituyente e l'organismo, idoneo a dimostrarne l'autonomia finanziaria e funzionale quando l'organismo è istituito da un consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio;

s) il rapporto giuridico che intercorre con ciascun mediatore;

riali in presenza, da non meno di 18 ore nel biennio (fatta eccezione per i mediatori esperti in materia internazionale, liti transfrontaliere o nei rapporti consumeristici, per i quali sono previste ulteriori 10 ore di formazione, articolate in moduli teorici da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona per non più di tre quarti del monte orario complessivo e per la restante parte in moduli pratici da svolgersi in presenza, con prova finale di valutazione).

Anche i costi della mediazione sono stati aggiornati, con l'introduzione di

t) l'impegno, in caso di stipula di accordi con altri organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, di trasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro e di pubblicare contestualmente la data, l'oggetto e la durata dell'accordo sul proprio sito web;

u) la titolarità di un sito web idoneo a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link permanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la funzionalità”.

<sup>42</sup> Art. 17 (Obblighi di trasparenza degli organismi):

“1. L'organismo rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:

- a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
- b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;
- d) le generalità e il curriculum del responsabile dell'organismo;
- e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità;
- f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;
- g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;
- h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere;
- i) i nomi e il curriculum dei mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c);
- l) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro;
- m) il codice etico;
- n) la tabella delle spese di mediazione, approvate dal responsabile del registro o, quando pertinente, la tabella di cui all'allegato A;
- o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del decreto legislativo;
- p) l'ultimo bilancio depositato o l'ultimo rendiconto di cassa approvato;
- q) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;

una tabella ministeriale delle spese di avvio e di mediazione (artt. 28-30).

Di notevole rilevanza è l'introduzione di una indennità di primo incontro: ciascuna parte istante o aderente alla mediazione dovrà versare all'organismo, oltre alle spese vive, l'indennità comprendente le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione (che includono il compenso del mediatore), di importo che varia secondo tre scaglioni di valore delle liti (art. 28, commi 4 e 5) <sup>44</sup>.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (me-

---

r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'organismo e che possono essere usate nella procedura”.

Art. 18 (Obblighi di trasparenza degli organismi ADR):

“1. L'organismo ADR rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:

- a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
- b) le modalità di contatto, l'indirizzo postale e di posta elettronica;
- c) il proprio inserimento nell'elenco previsto dall'articolo 141-decies del Codice del consumo;
- d) i mediatori incaricati, i criteri seguiti per il conferimento dell'incarico e la sua durata, e i criteri seguiti per la designazione del mediatore;
- e) il regolamento di procedura;
- f) le indennità previste dall'articolo 33;
- g) il codice etico;
- h) l'eventuale limite di valore di competenza;
- i) i motivi per i quali può rifiutare di trattare una determinata controversia;
- l) le eventuali attività che le parti sono tenute a rispettare prima di avviare la procedura di mediazione, incluso il tentativo di risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta con il professionista;
- m) le informazioni relative al funzionamento della procedura ADR e alla presentazione della domanda, anche in modalità diversa da quella telematica, e alla documentazione da produrre a supporto della stessa;
- n) la possibilità o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura;
- o) la durata media della procedura;
- p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura;
- q) l'esecutività delle decisioni degli organismi ADR;
- r) l'eventuale appartenenza a reti transfrontaliere di organismi ADR;
- s) l'elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla Commissione europea mediante link di reindirizzamento al relativo sito, per gli adempimenti di cui all'articolo 141-sexies, comma 6, Codice del consumo;
- t) la relazione annuale di attività redatta in conformità all'articolo 141-quater, comma 2, del

diazione obbligatoria) o è demandata dal giudice, le spese di mediazione sono ridotte di un quinto.

Se il primo incontro si conclude con la conciliazione, sono altresì dovute ulteriori spese di mediazione, calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1, D.m. 150/2023<sup>45</sup>.

L'organismo di mediazione deve garantire alle parti e al mediatore una durata del primo incontro non inferiore alle due ore, con possibilità di estenderla nell'arco della stessa giornata.

---

Codice del consumo.

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere da b) a r), sono rese con sistemi che ne rendono possibile il download o, presso la sede dell'organismo e su richiesta della parte, su supporto durevole e con qualsiasi altra modalità idonea ad assicurare il libero accesso alle predette informazioni in modo trasparente ed equo”.

Art. 19 (Obblighi di trasparenza degli enti di formazione):

“1. L'ente di formazione rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:

- a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
- b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- c) l'organigramma con le relative funzioni e responsabilità;
- d) il nome del responsabile scientifico e il suo curriculum nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze professionali e pratiche;
- e) il nome e il curriculum di ciascuno dei formatori inseriti in uno o più degli elenchi di cui all'articolo 3;
- f) i programmi di formazione per l'anno in corso;
- g) le modalità di attestazione dell'effettiva frequenza ai corsi da parte degli iscritti;
- h) i criteri per l'ammissione alla valutazione finale degli iscritti ai corsi;
- i) le modalità per il rilascio dell'attestazione di partecipazione al corso, comprensiva dell'esito della prova finale”.

<sup>45</sup> Art. 23 (Formazione iniziale dei mediatori):

“1. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza, ai fini dell'inserimento in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta lo svolgimento e il superamento della prova finale di un corso di formazione riservato a un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata.

L'incontro può concludersi col raggiungimento di un accordo o con la redazione di un verbale negativo, ovvero può essere fissata una successiva data e orario per la prosecuzione della mediazione.

Il regime transitorio prevede che gli organismi e gli enti di formazione risultanti iscritti alla data del 15 novembre 2023 (entrata in vigore del D.m. 150/2023), che abbiano già presentato al Ministero istanza di permanenza entro il 30 aprile 2023, hanno l'obbligo di adeguare i propri requisiti. Gli organismi di mediazione, oltre a dover adeguare i requisiti per l'iscrizio-

---

2. Il corso di cui al comma 1, è composto da moduli teorici e pratici, prevede una prova finale di valutazione di durata non inferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza, comprensiva di verifiche su entrambi i moduli, e una prova pratica comprendente la simulazione di una proposta del mediatore.

3. I moduli teorici del corso di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona per i tre quarti del predetto monte orario, e hanno ad oggetto:

- a) l'introduzione storica, filosofica, antropologica e sociologica del conflitto e dei diversi modelli teorici e metodologici di gestione del conflitto;
- b) la teoria della comunicazione e dei profili cognitivi e decisionali;
- c) l'evoluzione della cultura nazionale e internazionale della soluzione stragiudiziale dei conflitti;
- d) la normativa nazionale, europea e internazionale in materia di mediazione e di mediazione demandata dal giudice;
- e) la validità e l'efficacia delle clausole contrattuali di mediazione;
- f) la forma, il contenuto e gli effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione e la sua trascrivibilità;
- g) i compiti e le responsabilità del mediatore anche per la redazione dei verbali e per la formulazione della proposta conciliativa.

4. I moduli pratici del corso di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza, mediante laboratori e sessioni simulate, e hanno ad oggetto:

- a) le fasi della procedura di mediazione anche telematica;
- b) il rapporto tra mediatore e organismo di mediazione;
- c) le metodologie delle procedure di gestione consensuale delle liti e di interazione comunicativa;
- d) le attività finalizzate alla acquisizione di informazioni e di eventuali valutazioni tecniche nel procedimento di mediazione e i rapporti con il consulente legale;
- e) le tecniche di redazione dei verbali e di formulazione della proposta conciliativa;

5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4, i moduli pratici possono prevedere la partecipazione a incontri di mediazione. A tal fine l'ente di formazione stipula apposito accordo con uno o più orga-

ne, devono trasmettere al Ministero il proprio regolamento modificato entro il 15 agosto 2024.

I mediatori, secondo le date stabilite dal regime transitorio, devono provvedere all'aggiornamento formativo, mediante la frequenza di corsi teorico-pratici nelle materie previste dal provvedimento ministeriale <sup>46</sup>.

4. – Il D.lgs. 149/2022, emanato in attuazione della L. delega 206/2021, si è proposto di “realizzare un riassetto formale e sostanziale della disciplina

---

nismi di mediazione nel rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo.

6. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in materia diversa da quella indicata dal comma 1, e per ciascun mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale che ha conseguito la laurea triennale, ai fini dell'inserimento in uno o più elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e 7, il richiedente documenta, oltre allo svolgimento del percorso di formazione indicato dai commi da 1 a 5, lo svolgimento del corso di approfondimento giuridico previsto dal comma 7.

7. Il corso di approfondimento giuridico, di durata non inferiore a quattordici ore, è tenuto da formatori teorici che hanno conseguito la laurea indicata dal comma 1, prevede una prova finale, scritta e orale, di durata non inferiore a due ore, e ha ad oggetto le nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile necessari per la comprensione della normativa in materia di mediazione e per il corretto svolgimento dell'attività di mediatore.

8. Gli avvocati iscritti all'albo sono esonerati dal modulo di formazione teorica previsto dal comma 3, lettera d) per la parte relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata”.

Art. 24 (Formazione continua dei mediatori):

“1. L'organismo, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun mediatore la partecipazione a corsi di formazione sulle materie indicate dall'articolo 23, comma 3, riservati a un numero massimo di quaranta mediatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona, comprendenti attività laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza.

2. L'organismo attesta, per ciascun mediatore, la frequenza dei corsi di cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio”.

Art. 25 (Formazione iniziale e continua dei mediatori esperti):

“1. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 3, commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta per ciascun mediatore, oltre allo svolgimento del percorso formativo previsto dall'articolo 23, la partecipazione a corsi, riservati a non più di quaranta partecipanti, di durata non inferiore a dieci ore, articolati in moduli teorici da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona per non più di tre quarti del monte orario complessivo, e per la restante parte in moduli pratici da svolgersi in presenza. All'esito del corso è prevista una prova finale di valutazione.

del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie (...) in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile (...)”<sup>47</sup>: tali obiettivi della riforma Cartabia sono volti, con tutta evidenza, al perseguimento del valore cardine dell’effettività della tutela giurisdizionale.

La riforma del processo civile è, infatti, uno degli obiettivi concordati con l’Unione europea per accedere alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e

---

2. I moduli teorici destinati alla formazione dei mediatori esperti nella materia internazionale, liti transfrontaliere e nella materia dei rapporti di consumo hanno ad oggetto:

- a) la disciplina nazionale e sovranazionale della tutela del consumatore;
- b) la tutela giudiziale, stragiudiziale, consensuale e paritetica del consumatore;
- c) i diritti e le tutele in materia di liti transfrontaliere.

3. Ai fini della conferma dell’inserimento nell’elenco di cui all’articolo 3, commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, l’organismo, nel termine previsto dall’articolo 15, comma 1, attesta per ciascun mediatore esperto la partecipazione a corsi di formazione nelle materie indicate dal comma 2, per non meno di quattro ore nel biennio articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona”.

<sup>44</sup> Art. 28 (Indennità e spese per il primo incontro):

“1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.

2. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.

3. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall’articolo 16, comma 4.

4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;

€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;

€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato.

5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

€ 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;

€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00 e per le cause di valore indeterminabile medio;

€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e per le cause di valore indeterminabile alto.

Resilienza (P.N.R.R.) e mira, in particolare, alla riduzione della durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio, mediante la semplificazione del rito processuale, l'implementazione del processo telematico e il rafforzamento degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie con finalità deflattive del contenzioso.

È ormai acclarato, infatti, come la semplificazione e la razionalizzazione del processo e il potenziamento delle *ADR* rappresentino un passaggio ineludibile al fine di attuare il P.N.R.R. e consentire, in ultima analisi, la ripresa

---

6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.

7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1.

8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7".

<sup>45</sup> Art. 30 (Determinazione delle spese di mediazione):

"1. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7, sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformità alla tabella di cui all'allegato A, e per gli organismi privati in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.

2. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.

3. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella redatta in conformità all'articolo 32 e approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5.

4. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto".

<sup>46</sup> Per ulteriori approfondimenti sulle nuove regole dettate dal Ministero della Giustizia per gli organismi di mediazione civile e commerciale, cfr. M. Di Rocco, *La qualità degli Organismi, dei mediatori e degli enti di formazione*, in T. Rosania (a cura di), *Mediazione 3.0 e Negoziazione assistita 2.0*, cit., spec. 226 ss.

economica, data la stretta correlazione esistente tra l'efficienza del sistema giustizia e la competitività del Paese: la risoluzione delle controversie civili in tempi ragionevoli e con costi contenuti e prevedibili genera, infatti, effetti benefici per l'economia e favorisce pure l'attrazione degli investimenti dall'estero.

L'ampia novella ha reso necessario il riordino e il coordinamento tra le nuove norme e quelle non modificate dalla riforma, nel rispetto delle tempistiche imposte dalla legge delega e in conformità al P.N.R.R., al quale la riforma è strettamente correlata<sup>48</sup>.

Come si è potuto constatare, il decreto legislativo, nel dare attuazione ai principi contenuti nella legge delega, ha inciso significativamente sul rapporto tra la giurisdizione ordinaria e le forme di giustizia alternativa/complementare, apportando notevoli innovazioni alla disciplina delle *ADR*, rafforzando gli strumenti della mediazione conciliativa e della negoziazione assistita e ritoccando pure la disciplina dell'arbitrato.

Con riguardo alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale, il D.lgs. 149/2022 ha, infatti, individuato e precisato gli incentivi fiscali di cui all'art. 1, comma 4, lett. *a* della L. delega 206/2021, esteso l'area del tentativo preliminare obbligatorio di mediazione alle controversie che investono rapporti di durata (conformemente al criterio di cui all'art. 1, comma 4, lett. *c*, legge delega) e dato attuazione agli altri principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 1, comma 4, legge delega, riguardanti il procedimento di mediazione, la mediazione demandata dal giudice nonché la disciplina sulla formazione e l'aggiornamento dei mediatori e quella sugli organismi di mediazione e i loro responsabili.

<sup>47</sup> Così la *Relazione* al D.lgs. 149/2022.

<sup>48</sup> La riforma si è posta l'obiettivo della riduzione dei tempi del processo civile ed è stata inserita dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tra le c.d. riforme "orizzontali" o "di contesto", consistenti in innovazioni strutturali dell'ordinamento che interessano, trasversalmente, tutti i settori di intervento del Piano medesimo. L'Italia infatti, in sede europea, si è impegnata a potenziare gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, rafforzando le garanzie di imparzialità nell'arbitrato e ampliando l'ambito applicativo della mediazione conciliativa obbligatoria e della negoziazione assistita dagli avvocati. Sulla riforma della giustizia come riforma di contesto del P.N.R.R. cfr. M. Marinaro, *L'evoluzione della mediazione nel percorso della riforma della giustizia civile*, cit., 10.

L'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro, l'accrescimento dei crediti d'imposta e l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alla mediazione e alla negoziazione assistita obbligatorie (il cui preventivo esperimento è condizione di procedibilità del giudizio), abbassandone i costi contribuiscono a rendere queste ultime più appetibili rispetto al procedimento giudiziario.

È da salutare molto positivamente la valorizzazione e incentivazione della mediazione demandata dal giudice, mediante la promozione della collaborazione fra gli uffici giudiziari, le università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti di formazione e le associazioni di categoria e l'istituzione di percorsi di formazione in materia di mediazione per i magistrati, con il riconoscimento di tale formazione, unitamente ai contenziosi definiti a seguito di mediazione o comunque mediante accordi conciliativi, al fine della valutazione della professionalità degli stessi magistrati.

Del pari è da accogliere con favore la previsione e regolamentazione della mediazione telematica – che invero disciplina una prassi invalsa da tempo e specialmente durante la crisi pandemica – con incontri svolti prevalentemente in modalità telematica, mediante collegamento audiovisivo e verbali scambiati via posta elettronica certificata e sottoscritti digitalmente (nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale) dalle parti, dagli eventuali avvocati che le assistono e, infine, dal mediatore.

Importante è la previsione dell'obbligo della partecipazione personale delle parti in mediazione, utile se non indispensabile ai fini del buon esito della mediazione: esse, come già si è detto, possono delegare un rappresentante (a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia) soltanto in presenza di giustificati motivi, in mancanza dei quali il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, comma secondo, c.p.c.; inoltre, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio; e anco-

ra, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice se richiesto può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata in misura non superiore al valore massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Permangono dubbi, invece, circa l'opportunità di mantenere il modello *opt-out* di mediazione obbligatoria, introdotto nel 2013 dal c.d. "decreto del Fare", che prevede per le parti il solo obbligo di partecipare al primo incontro di mediazione, lasciandole libere di uscire dal procedimento qualora tale incontro dinanzi al mediatore si concluda senza l'accordo di conciliazione, considerandosi avverata la condizione di procedibilità.

Tale modello, infatti, mostra evidenti criticità, rischiando di rendere inutile il ricorso alla mediazione e svuotare di contenuto e sostanza la condizione di procedibilità, tutte le volte in cui (una o entrambe) le parti, già nel corso del primo incontro, decidano di non proseguire la mediazione.

Se è vero che, dopo la riforma Cartabia, il primo incontro non è più di carattere soltanto informativo giacché prevede un immediato ed effettivo confronto tra le parti sulle questioni controverse, è pur vero che un solo incontro, il più delle volte, non basterà al mediatore per far emergere i veri interessi sottostanti alle pretese delle parti in lite e per aiutarle a ripristinare un dialogo costruttivo, preconditione per un corretto svolgimento della mediazione e per il raggiungimento di un accordo conciliativo.

È auspicabile, pertanto, in futuro un ulteriore intervento del legislatore nella direzione di una maggiore effettività del tentativo preliminare obbligatorio di mediazione<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> È bene ricordare che la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile il condizionamento della giurisdizione in quanto non comprometta l'esperienza dell'azione giudiziaria, che può essere ragionevolmente limitato, quanto all'immediatezza, se vengono imposti oneri finalizzati a salvaguardare interessi generali. Questi verrebbero soddisfatti evitando il sovraccarico dell'apparato giudiziario e favorendo la composizione preventiva della lite, con un soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali rispetto a quello conseguibile con il processo: cfr. C. cost., n. 276/2000, in tema di tentativo obbligatorio di conciliazione nelle cause di lavoro.

Da ultimo, in data 17 settembre 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in sede di esame preliminare, uno "Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al De-

Con riguardo al diritto di famiglia, la riforma Cartabia, nell'attuare i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, ha introdotto un procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie, in modo da evitare i problemi sino ad oggi causati dalla ripartizione delle competenze tra il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni.

E l'istituzione di un unico Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, è senz'altro coerente con gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, contribuendo alla riduzione

---

creto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita”, che prevede ulteriori e rilevanti modifiche alla disciplina di cui al D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e al D.l. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, dalla L. 19 novembre 2014, n. 162).

In tema di mediazione civile e commerciale, lo schema di decreto legislativo prevede, anzitutto, un aumento della durata massima del procedimento di mediazione dagli attuali tre mesi a sei mesi, prorogabile di volta in volta per periodi non superiori a tre mesi. Allorché il giudice rilevi l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria oppure dimandi le parti in mediazione, è previsto che il procedimento di mediazione abbia una durata massima di sei mesi, prorogabile per una sola volta di ulteriori tre mesi (il termine di durata non è soggetto a sospensione feriale e la proroga deve risultare da “accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso”, da produrre in giudizio). Le nuove disposizioni sulla durata si applicheranno ai procedimenti di mediazione per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non sarà stato depositato il verbale conclusivo della mediazione.

Si introduce una chiara distinzione tra la mediazione in modalità telematica, i cui atti sono completamente digitalizzati e “sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale”, e gli incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto, che “ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione”.

Si prevede che “quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo è stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico” e che “nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte” con analoghe modalità.

Si precisa che, quando l'avvocato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente, “non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi”.

Inoltre, si prevede che “il patrocinio a spese dello Stato è altresì assicurato allo straniero regolar-

del contenzioso giudiziario.

Anche la mediazione familiare, come si è visto, risulta rafforzata dalla riforma, grazie alla istituzione presso ogni tribunale dell'elenco dei mediatori familiari e all'adozione del nuovo regolamento che disciplina l'attività professionale del mediatore familiare e la sua formazione, i requisiti di onorabilità per l'esercizio della professione e per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori familiari presso i tribunali, i corsi obbligatori per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale dei mediatori familiari, i requisiti dei formatori, le regole deontologiche e le tariffe applicabili all'attività professionale del mediatore familiare.

In conclusione, la mediazione conciliativa sia familiare, sia civile e commerciale – assieme ad altri strumenti *ADR* quali la negoziazione assistita dagli avvocati e l'arbitrato – esce indubbiamente rafforzata dalla riforma Cartabia e assume oggi, sempre più marcatamente, un ruolo di fondamentale importanza, in un sistema in cui la giustizia ordinaria e quella c.d. "alternativa"<sup>50</sup>, finalmente, non si pongono più in contrasto tra loro bensì coesistono in un rapporto di complementarità virtuosa.

---

mente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica”.

Lo schema di decreto legislativo interviene pure sui requisiti che gli enti devono possedere per poter costituire organismi di mediazione e prevede, in particolare, per gli organismi costituiti da enti pubblici una “dichiarazione di compatibilità dell'attività istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti”.

Infine, si prevede che il registro degli organismi e tutti gli elenchi siano tenuti e gestiti mediante piattaforma informatica del Ministero della Giustizia.

In tema di negoziazione assistita, invece, le modifiche in attesa di approvazione definitiva riguardano anzitutto la convenzione, che sarà conclusa non più con l'assistenza di “uno o più avvocati” ma di “almeno un avvocato per ciascuna parte”.

Anche per la negoziazione assistita in modalità telematica si prevede il rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e “ciascuna parte può sempre chiedere di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto”, mentre “non può essere svolta con modalità telematiche né con collegamenti audiovisivi da remoto l'acquisizione delle dichiarazioni del terzo”.

<sup>50</sup> Cfr. F.P. Luiso, *Giustizia alternativa o alternativa alla giustizia?*, in *Judicium.it*, 21 marzo 2011, 1 ss.

*Abstract*

L'articolo prende in esame la mediazione civile e commerciale e la mediazione familiare così come riformate dal D.lgs. 149/2022 e dai successivi decreti attuativi.

L'Autore passa in rassegna le principali norme oggetto di modifica legislativa, gli orientamenti dottrinali e le più recenti pronunce giurisprudenziali e perviene, in conclusione, ad una valutazione complessivamente positiva della riforma attuata, pur evidenziando la sussistenza di taluni aspetti critici e di ulteriori esigenze di riforma.

The article examines civil and commercial mediation and family mediation as reformed by Legislative Decree 149/2022 and subsequent implementing decrees.

The Author reviews the main provisions subject to legislative modification, the doctrinal orientations and the most recent jurisprudential pronouncements and arrives, in conclusion, at an overall positive evaluation of the implemented reform, while highlighting the existence of certain critical aspects and further needs for reform.